



## TRIBUNALE DI PESCARA

### SETTORE ESPROPRIAZIONI FORZATE E PROCEDURE CONCORDUALI

Visto l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili nelle espropriazioni forzate per il triennio 2012-2014 formato dal Presidente del Tribunale in data 30/4/2012 e successivamente trasmesso a questo ufficio; rilevato che nel suddetto elenco risultano inseriti 282 professionisti (di cui 17 notai, 106 avvocati e 159 commercialisti ed esperti contabili), numero che appare notevolmente superiore a quello dei procedimenti esecutivi in cui annualmente si perviene alla delega delle operazioni di vendita (circa 190 tenendo presente la media annuale delle deleghe complessivamente conferite nell'ultimo triennio) e che è, pertanto, incompatibile con una distribuzione degli incarichi secondo criteri di mera rotazione; considerato che -come rilevato nel su richiamato provvedimento presidenziale- la rotazione nella distribuzione degli incarichi deve conciliarsi, per espressa previsione dell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., con le esigenze dell'amministrazione della giustizia, le quali -tenuto anche conto della estensione della delega ex art. 591 *bis* c.p.c. alle complesse attività ivi previste- richiedono l'adozione di criteri di scelta dei delegati incentrati, oltre che su un'effettiva e specifica esperienza già maturata nel settore delle vendite, sull'esistenza di un'organizzazione del lavoro professionale idonea a garantire il corretto e puntuale compimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'incarico, nel rispetto dell'art. 111 Cost.;

rilevato che il suddetto provvedimento presidenziale richiama i criteri precedentemente determinati per il triennio 2009/2011 facendo salva la individuazione di *criteri diversi* ai fini della selezione dei professionisti, cui conferire le deleghe nel rispetto della previsione di cui all'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c. e quindi senza danno per l'amministrazione della giustizia;

considerato che la maggior parte dei professionisti inseriti nell'elenco ha dichiarato di avere pregresse esperienze nello svolgimento di procedure esecutive individuali e concorsuali e che pertanto tale criterio non appare da solo idoneo a garantire una selezione funzionale al perseguimento delle esigenze sopra indicate, tenuto altresì conto che l'espletamento delle attività rimesse al delegato richiede esperienze specifiche, relative alla liquidazione di patrimoni;

ritenuto pertanto che, ferma la specificità delle esperienze sopra richiamate, deve darsi prevalenza all'iscrizione del professionista in una stabile organizzazione interprofessionale, aspetto già oggetto - nella fase di determinazione dei progressi criteri- di ampia discussione tra gli addetti e con i consigli degli ordini interessati;

che tale forma organizzativa stabile va valorizzata per avere garanzia, nell'espletamento dell'incarico, di rapporti di consulenza e collaborazione interna, ai fini della compiuta, corretta ed efficace risoluzione delle varie problematiche -sia di carattere materiale ed organizzativo, sia di carattere tecnico sotto i profili giuridico e contabile. Problematiche inevitabilmente connesse ai contenuti della delega di cui all'art. 591 bis c.p.c. e della custodia di cui all'art. 559 comma 4 c.p.c.;

considerato che, per quanto concerne i notai, l'adeguatezza degli stessi sia sotto il profilo dell'esperienza, che sotto il profilo dell'organizzazione, può considerarsi insita nella funzione professionale svolta, come si desume altresì dall'art. 179 ter comma 1 disp.att. c.p.c., il quale esenta i notai dalla allegazione delle schede informative richieste invece agli altri professionisti;

rilevato che, infine, avendo questo ufficio predisposto un sistema di gestione delle procedure che si avvale di ausili informatici, il conferimento di deleghe e di incarichi di custodia non può prescindere dalla preventiva acquisizione dell'impegno di tutti i professionisti (ivi compresi i notai) ad utilizzare detti ausili informatici secondo le indicazioni già fornite dall'ufficio;

rilevato, infine, che la preferenza per i gruppi, che dovranno designare **unico referente** per i rapporti con la cancelleria e il contatto del pubblico degli interessati a partecipare alla vendita, ha anche la funzione di potenziare l'utilità dei sistemi informatici già in uso e ridurre gli accessi alla cancelleria così razionalizzando la gestione delle risorse disponibili;

ritenuto di dover determinare e rendere noti ai professionisti inseriti nell'elenco i criteri dettagliati ai quali i giudici addetti al settore si conformeranno, a decorrere dalla formazione di questo elenco valido per il prossimo triennio, nel conferimento delle deleghe di cui all'art. 591 bis c.p.c. e dei connessi incarichi di custodia;

**CIO' PREMESSO**

Vengono indicati i seguenti criteri:

- 1) i professionisti di cui all'elenco verranno suddivisi in quattro gruppi (denominati A, B, C e D);
- 2) condizione imprescindibile per l'inserimento in uno dei gruppi, fermo restando che per le gravi inadempienze di ciascuno degli appartenenti allo stesso risponde il gruppo nella sua unitarietà, è il deposito in cancelleria di apposita dichiarazione di impegno a) ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni fornite dall'ufficio nonché b) la designazione di unico referente per i rapporti con la cancelleria ed il pubblico degli utenti;
- 3) il **gruppo A** sarà formato dai notai e dai professionisti facenti parte di studi **professionali associati o di società professionali** comprendenti almeno un avvocato ed un commercialista con specifiche esperienze (da dichiarare in dettaglio) nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali.
- 4) il **gruppo B** sarà formato dai professionisti che, pur in assenza di associazione professionale, costituiscano **una stabile ed effettiva organizzazione comune** specificamente dedicata all'espletamento da parte di ciascuno di essi delle attività connesse alla delega ex art. 591 bis c.p.c. e alla custodia ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c. e che abbia le seguenti caratteristiche minime:
  - a) comprenda almeno un avvocato ed un commercialista con specifiche esperienze (da dichiarare in dettaglio) nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;

- b) disponga di un unico centro di riferimento (studio e recapito) per le comunicazioni con qualsiasi mezzo rapido da parte della cancelleria e per i rapporti con le parti e in genere con l'utenza esterna;
- 5) il **gruppo C** sarà formato dai professionisti che, pur in assenza di una organizzazione strutturale comune, **garantiscano una reciproca collaborazione interprofessionale** ai fini dell'espletamento delle attività connesse alla delega ex art. 591 bis c.p.c. e alla custodia ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c., la quale comprenda almeno un avvocato ed un commercialista con specifiche esperienze (da dichiarare in dettaglio) nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;
- 6) il **gruppo D** sarà formato dai restanti professionisti inseriti nell'elenco;
- 7) le modalità di formazione dei gruppi sopra indicati sono specificate nell'allegato A;
- 8) le deleghe verranno conferite ai singoli professionisti inseriti nell'elenco predisposto dal Presidente secondo la seguente sequenza, nei limiti del numero complessivo degli incarichi da conferire in ciascun anno solare e con ripetizione *ex novo* della sequenza in ciascun anno solare successivo:
- 1) nell'ambito del **gruppo A** verrà conferito anzitutto un incarico a ciascun notaio secondo l'ordine alfabetico crescente del cognome; quindi verrà conferito un incarico a ciascuno dei professionisti inseriti nei gruppi di tipologia A, ordinati secondo l'ordine cronologico della data di costituzione della associazione o società professionale seguendo, all'interno del gruppo, l'ordine alfabetico crescente del cognome dei

professionisti che ne fanno parte; II) esaurita la rotazione dei professionisti del gruppo A, si procederà nello stesso ordine al conferimento di un ulteriore incarico a ciascuno di essi;

III) si passerà, quindi, ai gruppi della tipologia B, ordinati seguendo l'ordine cronologico della data di deposito in cancelleria della richiesta della singola organizzazione interprofessionale nell'ambito della quale verrà conferito un incarico a ciascuno dei professionisti ivi inseriti seguendo, all'interno del gruppo, l'ordine alfabetico crescente del cognome dei professionisti che ne fanno parte; IV) esauriti i professionisti del gruppo B, si procederà nello stesso ordine al conferimento di un ulteriore incarico a ciascuno di essi;

V) si passerà, quindi, ai gruppi di tipologia C, ordinati seguendo l'ordine cronologico della data di deposito in cancelleria della richiesta della singola organizzazione interprofessionale nell'ambito della quale verrà conferito un incarico a ciascuno dei professionisti ivi inseriti seguendo, all'interno del gruppo, l'ordine alfabetico crescente del cognome dei professionisti che ne fanno parte.

VI) esaurita nell'anno solare la rotazione dei professionisti del gruppo C, si passerà al gruppo D, nell'ambito del quale verrà conferito un incarico a ciascun professionista secondo l'ordine di anzianità della data di iscrizione nell'albo professionale di appartenenza;

- 9) non verranno considerati come conferiti i soli incarichi non espletati neanche parzialmente per ragioni indipendenti dal professionista delegato;
- 10) nei casi in cui l'incarico abbia ad oggetto quote indivise di diritti immobiliari e si addivenga a giudizio divisionale, l'eventuale vendita nell'ambito di quest'ultimo sarà affidata allo stesso professionista delegato nell'ambito della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 788 comma 4 c.p.c.;
- 11) si precisa altresì che nella nomina dei difensori in caso di azioni giudiziarie necessarie per la liberazione e per l'amministrazione degli immobili pignorati, autorizzate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 5 c.p.c., si terrà conto delle figure professionali inserite nella associazione, società o organizzazione interprofessionale della quale faccia parte il custode, al fine di assicurare la completezza di informazione e di conoscenza dei fatti rilevanti. Nella liquidazione dei relativi compensi verranno tendenzialmente applicati i minimi tariffari.

## ALLEGATO A

### GRUPPO A

Notai: vengono inseriti senza necessità di alcun adempimento ulteriore.

Associazioni professionali o società tra professionisti: vengono inserite a seguito di apposita richiesta, nella quale devono essere specificati:

- gli estremi dell'atto di costituzione,
- la sede della associazione o società,
- le generalità di tutti i professionisti che ne fanno parte iscritti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale, con indicazione per ciascuno di essi delle specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;
- le generalità ed i recapiti (indirizzo, telefono anche cellulare, telefax, indirizzo PEC) del professionista designato per la cura dei rapporti con la cancelleria, con le parti e in genere con l'utenza esterna, con espressa autorizzazione alla diffusione dei recapiti medesimi anche in relazione ad incarichi conferiti ad altri professionisti facenti parte dell'associazione o della società

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i professionisti di cui sopra, di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni già in uso e di quelle che verranno fornite dall'ufficio in caso di necessità integrative.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

### **GRUPPO B**

professionisti che, pur in assenza di associazione professionale, costituiscano una stabile ed effettiva organizzazione comune: vengono inseriti a seguito di apposita richiesta, sottoscritta da tutti i professionisti, nella quale devono essere specificati:

- l'impegno dei professionisti a collaborare ai fini dell'espletamento da parte di ciascuno di essi delle attività connesse alla delega ex art. 591 bis c.p.c. e alla custodia ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c.;
- le strutture destinate all'espletamento in comune delle suddette attività;
- le generalità di tutti i professionisti firmatari iscritti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale, con indicazione per ciascuno di essi delle specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;
- le generalità ed i recapiti (indirizzo, telefono anche cellulare, telefax, indirizzo PEC) del professionista designato per la cura dei rapporti con la cancelleria, con le parti e in genere con l'utenza esterna, con espressa autorizzazione alla diffusione dei recapiti medesimi anche in relazione ad incarichi conferiti ad altri professionisti facenti parte dell'organizzazione comune.

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i professionisti di cui sopra, di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

### GRUPPO C

Collaborazioni interprofessionali non strutturate: vengono inserite a seguito di apposita richiesta, sottoscritta da tutti i professionisti che ne fanno parte, nella quale devono essere specificati:

- l'impegno dei professionisti a collaborare reciprocamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse alla delega ex art. 591 bis c.p.c. e alla custodia ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c.;
- le generalità ed i recapiti (indirizzo, telefono anche cellulare, telefax, indirizzo PEC) di tutti i professionisti firmatari iscritti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale, con indicazione per ciascuno di essi delle specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;
- le generalità del professionista designato quale referente unico comune per la cura dei rapporti con la cancelleria.

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i professionisti di cui sopra, di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

#### **GRUPPO D**

Professionisti singoli: vengono inseriti a seguito di apposita richiesta sottoscritta, nella quale devono essere specificati la data di iscrizione nell'albo professionale di appartenenza ed i recapiti (indirizzo, telefono anche cellulare, telefax, indirizzo di PEC) del professionista. Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

#### **TERMINI per la PROPOSIZIONE delle DOMANDE**

#### **LE DOMANDE CONTENENTI LE NOTIZIE E LE DICHIARAZIONI DI IMPEGNO**

**RICHIESTE ANDRANNO DEPOSITATE ENTRO le ore 12:00 DEL 30.10.2012**, così da consentire l'attuazione delle parziali modifiche apportate ai precedenti criteri (peraltro già oggetto di ampia discussione, nel trascorso triennio, con tutti i soggetti interessati) a partire dalla ripresa post-feriale e comunque con l'entrata del nuovo anno.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla segreteria dell'Osservatorio per la Giustizia per il Circondario del Tribunale di Pescara, ai Consigli degli Ordini interessati per le forme di pubblicità che riterranno di adottare per diffonderlo in modo capillare tra gli iscritti.

La Cancelleria è incaricata di dare ampia diffusione a questa determinazione mediante affissione nelle aule di udienza delle esecuzioni forzate e nei locali della Cancelleria stessa, oltre che con ogni altro mezzo di divulgazione compresa l'inserzione nel sito di Procedure.it.

Pescara, 26.6.2012

I Giudici delle esecuzioni

Dott.ssa Anna Forticri

Dott. Francesco Filocamo

Dott. Angelo Zaccagnini

Visto,

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Cassano